

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581

ASSTRI



FEDER-TRASLOCHI

ASSOMARE

**Roma, 18 Febbraio 2011****SPE11041****SM****Oggetto: Accordo A.D.R. per il trasporto su strada di merci pericolose. Sottoscrizione degli accordi multilaterali M220 e M222. Recepimento dell'A.D.R.2011.**

In materia di trasporto di merci pericolose su strada, segnaliamo due importanti novità degli ultimi giorni:

1. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 Febbraio 2011 è stato pubblicato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3 Gennaio 2011, con il quale è stata recepita in Italia la direttiva europea 2010/61/UE in materia di accordo A.D.R. 2011., che diventerà obbligatorio dal 1 Luglio p.v. Ci riserviamo di tornare sull'argomento in seguito, con un commento più approfondito alle novità di quest'ultima versione.
2. Con la circolare prot. n. 4617/RU del 9 Febbraio scorso, l'Italia ha informato di aver sottoscritto gli accordi multilaterali M220 e M222, che prevedono delle deroghe per il trasporto di merci pericolose su strada. In particolare, l'accordo M220 è volto a consentire l'impiego di recipienti a pressione di salvataggio quando questi recipienti, utilizzati per il trasporto di sostanze gassose della classe 2 e corrosive della classe 8, risultino danneggiati o non conformi, ed al fine di consentirne lo smaltimento; l'accordo scade il 31.12.2013. L'accordo M222 (il cui testo in Inglese è disponibile al link sottoindicato) deroga alle norme dell'A.D.R. al fine di semplificare il trasporto dei rifiuti: tra le deroghe più importanti, segnaliamo quella concernente l'esposizione sull'imballaggio dell'etichetta "*materia pericolosa per l'ambiente*", nei casi in cui sarebbe stata necessaria. Queste deroghe devono comunque combinarsi con la normativa nazionale del settore, e in ogni caso non si applicano ai rifiuti delle classi 1 (esplosivi), 6.2 (infettanti) e 7 (radioattivi). L'accordo M222 prevede il regime semplificato anche per i generatori di aerosol costituenti rifiuti (UN1950) e, ove non possa escludersi la produzione di fase liquida, il rifiuto, ai fini della classificazione, è considerato alla stregua delle sostanze liquide. L'accordo scade l'1.08.2015. La validità di entrambi gli accordi è limitata ai Paesi che li hanno sottoscritti; le imprese interessate a fruirne dovranno portare a bordo del mezzo un documento di trasporto con questa dizione (dove xxx corrisponde rispettivamente a M220 ovvero M222): "*Carriage agreed under the terms of multilateral agreement M XXX*"

Cordiali saluti